Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 21 luglio 1958 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 8.0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 10ª seduta pubblica, martedì 22 luglio 1958, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (19) - *Relatore*: MOLINARI.

(3902)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. **701**.

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica integrale « Tresinaro-Secchia » (Reggio Emilia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto interministeriale in data 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 1953, col quale venne riclassificato in comprensorio di bonifica montana, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il comprensorio di bonifica integrale denominato « Tresinaro Secchia » classificato ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, interessante la provincia di Modena per ha. 46.566 e la provincia di Reggio Emilia per ha. 67.503 ed in complesso ettari 114.069 nel quale tuttora è operante l'omonimo Consorzio di bonifica con sede in Reggio Emilia;

Visto il decreto interministeriale in data 24 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 1954, col quale venne riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, la idoneità ad assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana nella parte del comprensorio di bonifica montana del Secchia-Crostolo, ricadente in provincia di Reggio Emilia, estesa per ha. 67.503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1510 in data 4 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 22 febbraio 1956, in base al quale venne classificato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 991, il territorio racchiuso nei bacini montani « Lonza e Tassobio » ricadenti in provincia di Reggio Emilia, per una estensione di ha. 18.418;

Visto il decreto interministeriale in data 10 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1956, col quale al Consorzio di bonifica del Tresinaro Secchia è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge n. 991, la idoneità ad assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana nel comprensorio di bonifica montana del Lonza e Tassobio, ricadente in provincia di Reggio Emilia, esteso ettari 18.418;

Riconosciuta la necessità di doversi promuovere l'ampliamento di ufficio a tutti gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, del perimetro del Consorzio di bonifica integrale del Tresinaro Secchia fino a farlo coincidere con quello racchiudente i comprensori di bonifica montana del Secchia-Crostolo e del Lonza-Tassobio, ricadenti entrambi in provincia di Reggio Emilia, estesi rispettivamente ha. 67.503 ed ha. 18.418 allo scopo di avere un unico organo consortile operante sia nel primo che nel secondo comprensorio di bonifica montana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dagli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

Ritenuto che con l'ampliamento d'ufficio del perimetro del Consorzio di bonifica integrale del Tresinaro-Secchia, al fine di attuare la bonifica montana nei comprensori di bonifica montana del Secchia Crostolo e Lonza Tassobio, ambedue ricadenti in provincia di Reggio Emilia, potrà essere assicurata la indispensabile unità di indirizzo nella previsione, direzione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica montana, avvalendosi di un organo consortile già esistente ed efficiente;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in data 30 novembre 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il perimetro del Consorzio di bonifica integrale « Tresinaro Secchia » interessante la provincia di Reggio Emilia, è esteso a tutto il territorio ricadente nei due comprensori di bonifica montana Secchia-Crostolo e Lonza-Tassobio, entrambi ricadenti in provincia di Reggio Emilia per le rispettive superfici di ha. 67.503 ed ha. 18.418, delimitato come risulta dalla unita corografia in scala 1:100.000, mediante linea intera di colore verde, con sfumatura all'esterno dello stesso colore, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

COLOMBO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 42 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 702.

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica integrale « in destr Trigno e basso Biferno » (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in base al quale venne costituito il comprensorio di bonifica integrale « in destra Trigno e basso Biferno » nel quale è operante l'omonimo Consorzio di bonifica con sede in Termoli, su un territorio esteso ha. 32.216;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 1953, col quale venne riclassificato in comprensorio di bonifica montana, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il territorio incluso nel bacino montano del Trigno, ricadente nelle provincie di Campobasso e Chieti, esteso ha. 119.610, e che per la sola provincia di Campobasso si estende su una superficie di ha. 82.210;

Visto il decreto interministeriale in data 15 dicembre 1954, in base al quale venne riconosciuta alla Sezione autonoma di bonifica montana dell'Azienda speciale consorziale del medio Trigno, con sede in Trivento (Campobasso), la idoneità ad assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana nella rata del comprensorio di bonifica montana del Trigno, esteso ha. 36.717, ricadente in provincia di Campobasso, ivi compreso il territorio esteso ettari 18.221, interessante i seguenti Comuni della provincia di Campobasso: Montenero di Bisaccia, Mafalda, Taverna, Palata, Acquaviva delle Croci, Montemitro, San Felice del Molise, Castelmauro e Civita Campomarano;

Visto il decreto interministeriale in data 11 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 agosto 1957, in base al quale, col richiamare il predetto decreto interministeriale in data 15 dicembre 1957, vennero trasferite le funzioni consortili ed indi il riconoscimento della idoneità dalla Azienda speciale consorziale del Medio Trigno, con sede in Trivento, al Consorzio di bonifica integrale « in destra Trigno e basso Biferno » specificamente per la rata del comprensorio di bonifica montana del Trigno, ricadente in provincia di Campobasso, esteso ha. 18.211 e racchiudente i nove Comuni sopra segnati;

Considerata la necessità di doversi promuovere l'ampliamento di ufficio a tutti gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, del perimetro del Consorzio di bonifica integrale « in destra Trigno e basso Biferno », fino a farlo coincidere con quello della rata del comprensorio di bonifica montana del Trigno della superficie di ha. 18.211, ricadente in provincia di Campobasso, allo scopo di avere un unico organo consortile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e degli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

Ritenuto che con l'ampliamento di ufficio del perimetro del Consorzio di bonifica integrale « in destra Trigno e basso Biferno » al fine di attuare la bonifica montana nella suddetta rata di comprensorio di bonifica montana del Trigno, potrà essere assicurata la indispensabile unità di indirizzo nella previsione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica montana avvalendosi di un organo consortile già esistente ed efficiente;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in data 30 novembre 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il perimetro del Consorzio di bonifica integrale « in destra Trigno e basso Biferno », in provincia di Campobasso, regolato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è esteso a tutto il territorio ricadente nella rata di comprensorio di bonifica montana del Trigno inclusa nella provincia di Campobasso, della superficie di ettari 18.211, racchiudente i territori dei seguenti comuni: Montenero di Bisaccia, Mafalda, Taverna, Palata, Acquaviva delle Croci, Montemitro, San Felice del Molise, Castelmauro e Civita Campomarano.

La delimitazione di tale ampliato perimetro risulta dalla unita corografia in scala 1:100 000, mediante linea intera di colore verde, con sfumatura all'esterno dello stesso colore che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

COLOMBO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, *foglio n* 43 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 703.

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica integrale di « Marano sul Panaro e Comuni limitrofi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con il quale venne classificato in comprensorio di bonifica integrale sia il territorio dell'Alto Panaro ricadente nelle provincie di Modena, Pistoia e Bologna per una estensione di ha. 87.062, che quello racchiuso nel bacino montano del Secchia Crostolo, ricadente nelle provincie di Modena e Reggio Emilia, per una estensione di ha. 114.069, e nei quali è già operante il Consorzio di bonifica integrale bacini montani di Marano sul Panaro e Comuni limitrofi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 721 in data 3 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 17 luglio 1956, col quale il bacino montano dell'Alto Panaro, ricadente nelle provincie di Modena, Pistoia e Bologna, per una estensione di ha. 71.076, viene classificato in comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 1953, col quale venne riclassificato in comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il comprensorio di bonifica integrale del Secchia Crostolo, ricadente nelle provincie di Modena e Reggio Emilia, per una estensione di ha. 114.069;

Visto che con il decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 1957 e 24 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 1954, venne riconosciuta la idoneità al Consorzio di bonifica integrale « Bacini montani di Marano sul Panaro e Comuni limitrofi » a termini dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ad assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana, rispettivamente nel comprensorio di bonifica montana del « Panaro » estendentesi in provincia di Modena, Bologna e Pistoia, per la superficie di ha. 71.076, e nella rata del comprensorio di bonifica montana del « Secchia Crostolo » ricadente in provincia di Modena, esteso ha. 46.566;

Considerata la necessità di doversi promuovere l'ampliamento di ufficio a tutti gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, del perimetro del suddetto Consorzio estendendolo a tutto il territorio ricadente nel comprensorio di bonifica montana del Panaro, nonchè a quello ricadente nel comprensorio di bonifica montana del Secchia Crostolo, per la rata di territorio ricadente in provincia di Modena ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e degli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, che prevedono la costituzione di ufficio dei Consorzi di bonifica montana nel caso in cui difetti la iniziativa dei proprietari e degli Enti pubblici interessati;

Ritenuto che con l'ampliamento d'ufficio dell'attuale perimetro del Consorzio « Bacini montani di Marano sul Panaro e Comuni limitrofi » a tutto il territorio ricadente nei due comprensori di bonifica montana del l'Alto Panaro e del Secchia-Crostolo, potrà essere assicurata la indispensabile unità di indirizzo nella previsione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica montana, avvalendosi di un organo consortile già esistente ed efficiente;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in data 30 novembre 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il perimetro del Consorzio di bonifica integrale di « Marano sul Panaro e Comuni limitrofi », in provincia di Modena, regolato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è esteso a tutto il territorio ricadente nel comprensorio di bonifica montana del Panaro interessante le provincie di Modena, Pistoia e Bologna, per ettari 71.076, nonchè alla rata del comprensorio di bonifica montana del Secchia-Crostolo, interessante la provincia di Modena, per ha. 45.566, come risulta dall'unita corografia in scala 1:100.000 in linea intera di tinta verde e con stumatura all'esterno dello stesso colore, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

COLOMBO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 44 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 704.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata, nel comune di Brindisi.

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi in data 30 marzo 1915, integrato con postilla del 10 gennaio 1958 e con dichiarazione del 10 marzo 1958, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata, nel comune di Brindisi e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 48 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 705.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Salute, in Catania.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Salute, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 51. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 706.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di N. S. di Lourdes, in frazione Pantiere del comune di Castelbellino (Ancona).

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iesi in data 1° novembre 1957, integrato con dichiarazioni rispettivamente del 2 dicembre 1957 e 7 febbraio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di N. S. di Lourdes, in frazione Pantiere del comune di Castelbellino (Ancona) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 50. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 707.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada Cattori del comune di Torre Annunziata (Napoli).

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 8 dicembre 1956, integrato con dichiarazione del 15 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada Cattori del comune di Torre Annunziata (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 47 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n 708.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Sant'Alò del comune di San Stino di Livenza (Venezia).

N 708. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 30 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Sant'Alò del comune di San Stino di Livenza (Venezia).

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 16 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 49 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1958.

Ammissione all'assistenza malattia E.N.P.A.S. dei corrispondenti e dei coadiutori frazionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sull'istituzione di un Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Vista la legge 16 maggio 1956, n. 562, per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1956 e 18 ottobre 1956 per la determinazione rispettivamente delle località e Comuni nei quali, ai sensi dell'art. 12, della legge 16 maggio 1956, n. 562, è data facoltà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di avvalersi di « corrispondenti » per l'espletamento del servizio di collocamento e degli altri compiti ivi previsti;

Considerata la opportunità di assicurare ai corrispondenti predetti l'assistenza per malattia da parte dell'E.N.P.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

I « corrispondenti » previsti dall'art. 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, semprechè, per altra attività fondamentale ovvero ai sensi della legge 30 ottobre 1953, n. 841, quali pensionati, non abbiano diritto a fruire di identiche prestazioni da parte di altri Istituti o Enti previdenziali e assistenziali.

Art. 2.

Alle prestazioni del precedente art. 1 e con la limitazione prevista dallo stesso articolo, sono altresì ammessi i coadiutori per l'avviamento al lavoro già nominati in forza della cessata legge 21 agosto 1949, n. 586, i quali, in carica alla data del 15 luglio 1956 nelle località stabilite dal decreto Ministeriale 10 luglio 1956, citato nelle premesse, prestano tuttora la loro opera in attesa della nomina a corrispondenti, da effettuarsi ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1958
Registro n 3 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 247. — BARONE

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Modificazione dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata con la legge 11 gennaio 1957, n. 5;

Viste le leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 3 dicembre 1957, n. 1196, 3 dicembre 1957, n. 1198 e 1° novembre 1957, n. 1087;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto in data 12 dicembre 1952 e modificato con decreti del 26 aprile 1954 e 15 marzo 1957;

Vista la deliberazione in data 27 febbraio 1958 del Consiglio generale del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le seguenti disposizioni dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, vengono modificate come appresso:

Art. 4. — « Per lo svolgimento della sua attività l'Istituto si vale dei seguenti mezzi:

a) fondo di dotazione di cui all'articolo precedente;

b) ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente;

c) ricavo di mutui ottenibili dal Ministero del tesoro sui rimborsi che affluiranno all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) sul credito concesso al Governo della Repubblica Argentina giusta l'Accordo dei pagamenti del 25 giugno 1952;

d) somme fino all'ammontare di L. 6 875 milioni rivenienti dall'utilizzo di parte del Prestito di cui allo Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, da destinarsi al finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane, in aggiunta ai fondi a disposizione di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 Ai termini della legge 1° novembre 1957, n. 1087, l'importo indicato formerà oggetto di distinta gestione da parte dell'Istituto centrale « Mediocredito ».

E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma.

Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'art. 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi di lire destinato alle operazioni di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie, ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo Argentino da parte dell'U.I.C. e nei limiti dell'importo di L. 60 miliardi il Mediocredito potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali. All'uopo esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti; esso può, inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente ».

Art. 6. — « I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 5 non potranno eccedere il 75% di ciascun finanziamento effettuato dagli istituti e dalle aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio Italiano Cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti, e anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per le operazioni di risconto o anticipazione.

Le garanzie o i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli istituti ed aziende di cui allo art. 2 passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui agli articoli precedenti.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile ».

Art. 11, lettera *g*). — « deliberare le modifiche al presente statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, da approvarsi ai sensi del successivo art. 23 ».

Art. 16. — « Il Collegio dei sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati:

a) due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;

b) due dal Consiglio generale dell'Istituto, fra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per l'industria e commercio;

d) uno dal Ministro per il commercio con l'estero;

e) uno dal Ministro per le partecipazioni statali

I due sindaci supplenti sono designati uno dal Consiglio generale dell'Istituto, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(3737)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Marino.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio di proroga della gestione commissariale del comune di Marino.

Con decreto prefettizio n. 241 in data 13 gennaio 1958, è stata prorogata di mesi sei a decorrere dal 31 gennaio detto la gestione commissariale del comune di Marino, confermando nel relativo incarico il vice prefetto ispettore dott. Nicola Marini D'Armenia.

Col 30 luglio 1958 verrà a scadere la proroga innanzi citata.

Rendendosi, ora, necessario procedere all'ulteriore proroga della gestione commissariale di cui trattasi per il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per dare modo all'attuale commissario di condurre a termine alcuni problemi interessanti l'Amministrazione, come quelli relativi alla sistemazione del personale municipale, all'attuazione di progetti e programmi per l'esecuzione di opere pubbliche di particolare urgenza ed entità, si provvede a tal fine con decreto prefettizio in data odierna.

Roma, addì 14 luglio 1958

Il prefetto: RIZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 ottobre 1957, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Marino e la nomina del vice prefetto ispettore dott. Nicola Marini D'Armenia a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Visto il proprio decreto n. 241 in data 13 gennaio 1958, con il quale, scaduto il termine ordinario previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 1915, n. 148, è stata disposta la proroga della gestione commissariale di mesi sei a decorrere dal 31 gennaio detto;

Ritenuto che col 30 luglio 1958, verrà a scadere la proroga innanzi indicata e che si rende necessario prorogare ulteriormente la gestione commissariale di cui trattasi per consentire al commissario di avviare a soluzione le questioni indicate nella relazione allegata che fa parte integrante del presente decreto;

Considerato che il Consiglio comunale di Marino è stato sciolto per due volte consecutive nel periodo previsto dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e che pertanto la proroga della gestione commissariale in parola può essere consentita fino al termine massimo di un anno;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Marino è prorogata di mesi tre a decorrere dal 31 luglio 1958.

Il vice prefetto ispettore dott. Nicola Marini D'Armenia è confermato nell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

Roma, addì 14 luglio 1958

Il prefetto: RIZZA

(3821)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Tivoli.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio di proroga della gestione commissariale del comune di Tivoli.

Con decreto prefettizio n. 435 in data 15 gennaio 1958 è stata prorogata di mesi sei a decorrere dal 16 detto la gestione commissariale del comune di Tivoli, confermando nel relativo incarico il dott. Ugo Vece.

Col 15 luglio 1958 verrà pertanto a scadere la proroga innanzi citata.

Si rende, quindi, necessario procedere all'ulteriore proroga della gestione commissariale di cui trattasi per il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per dare modo all'attuale commissario di portare a compimento iniziative già intraprese, interessanti l'Amministrazione e concernenti, tra l'altro, il riordinamento degli uffici e del personale municipale, la progettazione ed esecuzione di lavori pubblici di particolare urgenza, nonchè la definizione — d'intesa con la Società delle Acque Albule — del programma per la integrale e razionale utilizzazione delle acque stesse.

Si provvede a tal fine con decreto prefettizio in data odierna.

Roma, addì 14 luglio 1958

Il prefetto: RIZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1957, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Tivoli e la nomina del dott. Ugo Vece a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Visto il proprio decreto n. 435 in data 15 gennaio 1958, con il quale è stata disposta, scaduto il termine ordinario previsto dall'art. 323 del testo unico 1915, n. 148, la proroga della gestione commissariale di mesi sei a decorrere dal 16 gennaio 1958;

Ritenuto, pertanto, che col 15 luglio 1958, verrà a scadere la proroga innanzi indicata e che, quindi, si rende necessario prorogare ulteriormente la gestione commissariale di cui trattasi per consentire al commissario di avviare a soluzione le questioni indicate nella relazione allegata che fa parte integrante del presente decreto;

Considerato che il Consiglio comunale di Tivoli è stato sciolto per due volte consecutive nel periodo previsto dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e che, in conseguenza, la proroga della gestione commissariale in parola può essere consentita fino al termine massimo di un anno;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Tivoli è prorogata di mesi tre a decorrere dal 16 luglio 1958.

Il dott. Ugo Vece è confermato nell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

Roma, addì 14 luglio 1958

Il prefetto: RIZZA

(3822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Accordo commerciale e scambi di Note tra l'Italia e il Marocco, conclusi a Roma il 24 giugno 1958

ACCORD COMMERCIAL ENTRE L'ITALIE ET LE MAROC

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de Sa Majeste le Roi du Maroc, animes du commun desir de resserrer les liens d'amitie et de cooperation existants entre l'Italie et le Maroc, de faciliter les relations commerciales et de developper les echanges entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes

Article I

Aux fins du present Accord sont considérés comme produits italiens les produits qui sont originaires et en provenance d'Italie et comme produits marocains les produits qui sont originaires et en provenance du Maroc.

Article II

Le Gouvernement Italien continuera à accorder au Maroc, en tant que membre de la Zone franc, le régime d'importation dont beneficient les Pays de l'Union Europeenne des Paiements.

Article III.

Le Gouvernement Marocain autorisera l'importation au Maroc des marchandises italiennes reprises à la liste *A* annexee au present Accord, jusqu'à concurrence des quantites ou valeurs indiquees pour chacune d'elles.

Article IV.

Le Gouvernement Italien autorisera l'importation en Italie des marchandises marocaines reprises à la liste *B* annexee au present Accord, jusqu'à concurrence des quantites ou valeurs indiquees pour chacune d'elles.

Article V

Le Gouvernement Marocain autorisera l'exportation vers l'Italie des marchandises reprises à la liste *C*, annexée au present Accord, jusqu'à concurrence des quantites indiquees pour chacune d'elles

Article VI.

Les paiements relatifs aux echanges prévus par le present Accord seront regles conformement aux dispositions qui regissent les paiements entre la Zone franc et l'Italie

Article VII

Les Services compétents des deux Gouvernements se communiqueront mutuellement tous les trois mois tout renseignement utile concernant les echanges commerciaux et notamment les etats d'utilisation des contingents inscrits à l'Accord

Article VIII

Afin de favoriser le développement des echanges commerciaux entre l'Italie et le Maroc, il est institue une Commission Mixte composee des representants des Gouvernements interessés La dite Commission est chargee de surveiller l'application du present Accord et de proceder periodiquement à l'amé nagement éventuel des listes v annexees Elle se reunira à la demande d'un des deux Gouvernements

Article IX

Au cas ou les mesures de liberation prises par l'un des deux Gouvernements seraient rapportées les Autorites compétentes des deux Pays se reuniront afin de proceder à l'adaptation de l'Accord a la nouvelle situation

Article X

Le present Accord est conclu pour la periode d'une année et sera valable du 1er juillet 1958 au 30 juin 1959

Il sera renouvele pour une période d'un an par tacite reconduction si aucune des deux Parties contractantes ne le denonce trois mois avant son expiration

Fait en double original à Rome le 24 juin 1958.

Pour l'Italie: L. BARATTIERI

Pour le Maroc. AHMED TAIBI BENHIMA

LISTE *A*

Contingents d'importation de marchandises italiennes au Maroc

PRODUITS	Contingents en millions de francs ou en quantités
Fromages	C. G.
Pignons de pin decortiques, noisettes et pistaches	6
Pommes et poires	2.500 T.
Riz de semence	150 T. + s. b.
Graines de semence	8
Charcuterie y compris jambon cuit et en cuisseau	5
Sucre	10.000 T.
Conserves alimentaires diverses	20
Vins de marque en bouteilles, marsala, vermouth apéritifs a base de vin	8
Vins mousseux (Asti Spumante et Moscato d'Asti Spumante) en bouteilles	8
Tabacs en feuilles et fabriques	20
Soufre brut et pulverise	6.000 T.
Pierre ponce et gravillons de pierre ponce	*p. m.*
Marbre	16
Goudron de houille et bitume	*p. m.*
Brai de goudron de houille	*p. m.*
Oxyde de zinc	C. G.
Produits chimiques divers	C. G.
Produits pharmaceutiques	C. G.
Engrais azote	*p. m.*
Pellicules perforées ou non, plaques et papiers photographiques, sensibilisés non impressionnes	25
Matieres plastiques et produits demi-finis	35
Fibres vulcanisees, cartons spéciaux, cartes bakelisees	*p. m.*
Caoutchouc spongieux	3
Fils elastiques	4
Pneumatiques	C. G.
Courroies de caoutchouc transporteuses ou de transmission	C. G.
Panneaux planches plaques et similaires, en bois ou vegetaux divers, defibres, agglomeres avec de la resine naturelle ou synthetique ou d'autres liants organiques	C. G.
Papiers et cartons	C. G.
Livres et ouvrages imprimes en toutes langues	2
Fils de schappe et de bourette	*p. m.*
Tissus de soie de toutes sortes	12
Tissus de laine da toutes sortes	45
Fils de fibres synthetiques	2
Filés de fibranne files de rayonne, filés de coton	C. G.
Tissus coton unis tissus imprimes coton ou fibranne ou melanges tissus de fibranne unis	C. G.
Tissus de chanvre notamment toile « Olona » meme impermeabilisee pour bâches	30
Velours de soie et de fibre artificielle et synthetique	10
Tissus elastiques	5
Tresses elastiques	5
Dentelles tulles, guipures et broderies	24
Fils, ficelles et cordages en chanvre et lin	40
Filets de pêche y compris fils à filets en coton ou en nylon	70
Mèches en coton pour bougies	10
Feutres industriels	10
Articles textiles divers	45
Bottes en caoutchouc	C. G.
Autres chaussures	15
Cloches de chapeaux en feutre de poils et de laine et en paille et chapeaux en feutre de poils et de laine et en paille	20
Carreaux de revêtement et similaires en faience et poterie fine	C. G.
Mosaique vitrée pour revêtement et parquetage	*p. m.*
Vaisselle et ustensiles de ménage divers y compris en gres, faience, porcelaine	20

PRODUITS	Contingents en millions de francs ou en quantités
Verrerie d'art de Murano	5
Verrerie de table et d'appartement en cristal et demi cristal	4
Verrerie technique industrielle	*p. m.*
Verroterie et rocaille, fleurs en verre	2
Bonbonnes	*p. m.*
Vis et boulons	C. G.
Raccords en fonte	12
Câbles en acier et fils en acier	40
Produits mi-ouvres en fer, en acier, aluminium et leurs alliages	10
Produits siderurgiques divers	*p. m.*
Tuyaux	C. G.
Robinetterie	C. G.
Appareils à gaz de cuisson	20
Coutellerie et couverts de table	15
Outils et outillage à main pour arts et metiers a l'usage domestique et agricole	25
Serrures et cadenas	C. G.
Machines, instruments et appareils mécaniques et electriques divers pour l'industrie y compris machines textiles et leurs pièces detachées	400
Moteurs Diesel fixes	30
Propulseurs amovibles, type « hors-bord », pour embarcations	10
Machines et appareils d'extraction, de terrassement, d excavation ou de forage du sol	30 + S. B.
Materiel de travaux publics de broyage et de concassage	P. M.
Moteurs et apparaux de navires	100
Machines agricoles et leurs pièces détachées	30
Materiel d'arrosage à grande puissance	5
Machines pour les industries alimentaires y compris les machines pour la fabrication des pâtes alimentaires, matériel pour riserie, minoterie et boulangerie	110 + S. B.
Machines et matériel d'imprimerie y compris les caracteres	10
Machines à coudre, parties et pieces detachees y compris bâtis et accessoires	80 + S. B.
Machines outils	30
Machines à écrire	40
Machines a calculer et pieces detachees	25
Caisses enregistreuses et leurs parties	5
Roulements à billes	5
Gros et petit materiel electrique	135
Appareils electriques divers et pièces détachees	75
Electrodes pour soudure	5
Tracteurs et leurs pièces detachees	200 + S. B.
Voitures automobiles pour le transport des personnes y compris chassis	200
Camions camionnettes et remorques	40
Parties et pieces detachees et accessoires pour automobiles	45
Motoscooters et pièces detachees	25
Motocycles et motocyclettes et leurs pièces detachees	25
Instruments scientifiques de precision, de mesure, d'optique et de dessin	5
Appareils de projection cinematographiques et appareils photographiques	30
Lunettes	7
Appareils medicaux, chirurgicaux et dentaires	15
Instruments de musique	1
Armes de chasse	12
Eléments de meubles en bois	8
Produits de l'artisanat	6
Articles de sport en caoutchouc et matières plastiques (à l'exclusion des chaussures en caoutchouc)	10
Jeux, jouets et poupées	20
Divers	350

LISTE B

Contingents d'importation de marchandises marocaines en Italie autorisés par le Gouvernement italien pour les produits non liberes

PRODUITS	Contingents en quantites ou en valeur
Liege (de plus de 30 m/m d'epaisseur)	400 T.
Vins de marque en bouteilles	Frs. 8 millions

LISTE C

Contingents d'exportation de marchandises marocaines en Italie

PRODUITS	Contingents en quantités
Phosphates naturels	850.000 T. + S.P.
Anthracite	60 000 T.
Minerai de manganèse	10.000 T.
Minerai de fer	50.000 T.
Ferraille de fer et d'acier	5.000 T. + S.P.
Vieux materiels de Chemin de Fer	*p. m.*

LETTRE N. 1

Rome, le 24 Juin 1958

Monsieur le President,

au cours des negociations qui ont abouti a la conclusion de l'Accord Commercial entre le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de Sa Majeste le Roi du Maroc, en date de ce jour, il a ete convenu que les Autorites Marocaines delivreront, à l'occasion de la Foire Internationale de Casablanca, de l'annee 1959, et suivant les modalites adoptees jusqu'à present, les licences d'importations pour les produits italiens y exposés jusqu'à concurrence de deux cent vingt millions de francs

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'expression de ma haute consideration.

Le President de la Delegation Marocaine
AHMED TAIBI BENHIMA

Monsieur le President
de la Delegation Italienne

LETTRE N. 1

Rome, le 24 Juin 1958

Monsieur le President,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit

« Au cours des negociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord Commercial entre le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de Sa Majeste le Roi du Maroc, en date de ce jour, il a éte convenu que les Autorites Marocaines delivreront, à l'occasion de la Foire Internationale de Casablanca, de l'annee 1959, et suivant les modalites adoptees jusqu'à present, les licences d'importations pour les produits italiens y exposés jusqu'a concurrence de deux cent vingt millions de francs ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis d accord sur ce qui precede.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, les assurances de ma haute consideration.

Le Président de la Delegation Italienne
L. BARATTIERI

Monsieur le Président
de la Delegation Marocaine — ROME

LETTRE N. 2

Rome, le 24 Juin 1958

Monsieur le Président,

au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, en date de ce jour, il a été convenu que les Autorités italiennes délivreront, à l'occasion des Foires Internationales qui auront lieu en Italie pendant la validité de l'Accord, des licences d'importation pour vins de marque en bouteilles et bijouteries et orfèvreries en or marocains à concurrence de Frs. 10 millions

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Italienne
L. BARATTIERI

Monsieur le Président
de la Délégation Marocaine — ROME

LETTRE N. 2

Rome, le 24 Juin 1958

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, en date de ce jour, il a été convenu que les Autorités italiennes délivreront, à l'occasion des Foires Internationales qui auront lieu en Italie pendant la validité de l'Accord, des licences d'importation pour vins de marque en bouteilles et bijouteries et orfèvreries en or marocains à concurrence de Frs 10 millions »

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis d'accord sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Marocaine
AHMED TAIBI BENHIMA

Monsieur le Président
de la Délégation Italienne

LETTRE N. 3

Rome, le 24 Juin 1958

Monsieur le Président,

me référant aux négociations qui ont abouti ce jour à la signature d'un Accord commercial entre nos deux Pays, j'ai l'honneur de vous confirmer l'intention de mon Gouvernement de suspendre la délivrance des licences pour l'importation des pommes et poires durant la période allant du 1er octobre au 30 novembre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Marocaine
AHMED TAIBI BENHIMA

Monsieur le Président
de la Délégation Italienne

LETTRE N 3

Rome, le 24 Juin 1958

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit

« Me référant aux négociations qui ont abouti ce jour à la signature d'un Accord commercial entre nos deux Pays, j'ai l'honneur de vous confirmer l'intention de mon Gouvernement de suspendre la délivrance des licences pour l'importation des pommes et poires durant la période allant du 1er octobre au 30 novembre ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis d'accord sur ce qui précède

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Italienne
L. BARATTIERI

Monsieur le Président
de la Délégation Marocaine — ROME

LETTRE N. 4

Rome, le 24 Juin 1958

Monsieur le Président,

j'ai l'honneur de vous confirmer que les reliquats éventuels des contingents prévus à l'importation au Maroc dans le cadre du présent Accord seront remis en répartition pendant la validité dudit Accord.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Marocaine
AHMED TAIBI BENHIMA

Monsieur le Président
de la Délégation Italienne

LETTRE N. 4

Rome, le 24 Juin 1958

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« J'ai l'honneur de vous confirmer que les reliquats éventuels des contingents prévus à l'importation au Maroc dans le cadre du présent Accord seront remis en répartition pendant la validité dudit Accord ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis d'accord sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Italienne
L. BARATTIERI

Monsieur le Président
de la Délégation Marocaine — ROME

LETTRE N. 5

Rome, le 24 Juin 1958

Monsieur le Président,

au cours des conversations qui ont abouti à l'Accord Commercial signé en date de ce jour, la Délégation marocaine a demandé certaines explications que j'ai l'honneur de vous répéter ci-dessous:

1er) l'achat de blé à l'étranger est réservé à l'Etat italien;

2ème) il n'est pas accordé de licences d'importation par le Gouvernement italien, pour les raisons qui ont été expliquées au cours des conversations, pour les produits suivants: figues seches en confection au dessus de 500 grammes le paquet; carroubes; mous de raisin frais.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Président de la Délégation Italienne
L. BARATTIERI

Monsieur le Président
de la Délégation Marocaine — ROME

(3436)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Malcolm Gale, Console di Gran Bretagna a Milano.

(3561)

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Anthony Eric Heath, Vice console di Gran Bretagna a Milano.

(3782)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali dell'11 luglio 1958:

è revocato il decreto Ministeriale 25 gennaio 1958, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott De Bellis Libero nel comune di Corleto Perticara, distretto notarile di Potenza, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di San Chirico Raparo, distretto notarile di Lagonegro,

è revocato il decreto Ministeriale 7 giugno 1958, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott Busacca Salvatore nel comune di Cortemilia, distretto notarile di Cuneo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Demonte, stesso distretto,

è revocato il decreto Ministeriale 7 giugno 1958, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott Gualdrini Mario nel comune di Ravenna, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Faenza, distretto notarile di Ravenna.

(3801)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mercatelli Fernanda già esercente in Firenze, via Guicciardini n. 10.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 251-FI.

(3615)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell agenzia postale di San Vitale di Sala Baganza (Parma)

(3699)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per il piano regolatore della zona industriale della città di Messina

Con decreto interministeriale 21 marzo 1958, n 542, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1958, registro n. 31, Lavori pubblici, foglio n 99, è stato prorogato al 15 aprile 1961 il termine per l'attuazione del piano regolatore della zona industriale della città di Messina.

(3728)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

n. A 82 del 4 luglio 1958, concernente i «Vaglia postali internazionali».

(3836)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1968)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 1

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, e stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1968):

n 314295 di L 10 000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Genova, denunciato smarrito da Gibelli Antonio, nato a Sasso di Bordighera il 1° febbraio 1887 e domiciliato a Chiavari, salita Bacezza n 4-A.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi, corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 5 luglio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(3619)

(3ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958 n 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1968):

n 98937 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n 07/9395745 al n 07/9395748)	L. 20.000
n 98938 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n 07/9395749 al n. 07/9395752)	» 20 000
n 98939 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n 07/9395753 al n. 07/9395756)	» 20 000
Totale . . .	L. 60 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, denunciati smarriti da Donatelli Anita in Tacchinardi, nata a Torino il 3 novembre 1906 e ivi residente in piazza Risorgimento n 18.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 18 giugno 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(3260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	651,387
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	89,85
1 Corona norvegese	86,882
1 Corona svedese	120,61
1 Fiorino olandese	164,475
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	147,975
1 Franco svizzero acc.	142,595
1 Lira sterlina	1736,812
1 Marco germanico	148,787
1 Scellino austriaco	24,042

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio falegname

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni,

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925,

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali,

Visto l'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, che autorizza l'assunzione di operai temporanei presso la Zecca,

Ritenuta la necessità di indire un concorso per l'assunzione di un operaio temporaneo di 3ª categoria con la qualifica contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, di aiuto operaio falegname,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, di aiuto operaio falegname.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni,

c) essere cittadino italiano,

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta, all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368,

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti e alla visita medica di cui al successivo art 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso.

g) aver esercitato, con capacità, le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici,

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno,

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita,

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico,

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo,

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate,

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso,

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo,

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè ove risulti, qualifica o categoria professionale,

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonche la capacità dimostrata,

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre

Art 4

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art 3, che siano presentati o perveranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato

Art 5.

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio degli aspiranti, a norma dell'art 20 del regolamento, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, e dell'art 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 20 del regolamento suindicato non sono consentite visite di appello

Art 6.

Con successivo decreto sarà nominata a termini dell'art 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925, altra Commissione, per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, ai sensi dell'art 7 della legge 26 febbraio 1952, n 67.

Art 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art 2,

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L 100,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterra la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

5) certificato generale del casellario giudiziale (non e ammesso il certificato penale) su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

6) documento militare

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorita militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei sud detti documenti,

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare.

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L 200, rilasciati dal distretto militare competente,

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

1) se il giudizio e stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri)

certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima)

certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto,

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato e stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante e stato assegnato alla lista di leva marittima,

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresi, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purche sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sara formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore

A parità di condizioni si applicheranno le disposizioni di cui all'art 2 del regio decreto 31 dicembre 1925, n 2398

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addi 6 giugno 1958

Il Ministro MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addi 18 *giugno* 1958
Registro n 15 *Tesoro, foglio n* 87. — FLAMMIA

(3644)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1958, registro n 8 Tesoro, foglio n 376, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 79 del 1° aprile 1958, con il quale e stato indetto un concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva - coefficiente 500), alle dipendenze della Direzione generale del tesoro,

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1958, registro n 16 Tesoro, foglio n 199, con il quale viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1958, registro n 17 Tesoro, foglio n 328, con il quale sono stati sostituiti due membri della Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Visto il telegramma dell'11 luglio 1958 del presidente dell'Accademia nazionale San Luca, con il quale si segnala, in sostituzione del membro prof Giovanni Prini, impossibilitato a prendere parte agli esami di concorso, lo scultore accademico Giacomo Manzu, quale membro della Commissione anzidetta,

Visto l'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 840, nonche l'art 13 del citato decreto Ministeriale 26 marzo 1958,

Decreta

Il prof scultore Giacomo Manzu, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958, in sostituzione del prof Giovanni Prini, impossibilitato a prendere parte agli esami del concorso predetto.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addi 15 luglio 1958

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addi 16 *luglio* 1958
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 64 — FLAMMIA

(3843)

PREFETTURA DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 31 gennaio 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visti i propri decreti n 25756-III del 30 dicembre 1957 e successivo del 26 febbraio 1958, n 4020, con i quali è stato indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 31 gennaio 1957,

Visti gli articoli 44 e 45 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 31 gennaio 1957 è costituita come appresso:

Presidente:
Minafra avv. Domenico, vice prefetto vicario.

Componenti:
Magri dott Carmelo, medico provinciale,
Angelini prof Giovanni, primario del reparto medico dell'Ospedale civile di Belluno,
Eliotto prof Alberto, primario del reparto chirurgico dell'Ospedale civile di Feltre;
Case dott Giovanni, medico condotto di Alleghe.

Segretario:
Fortuna dott Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura.

Belluno, addì 21 giugno 1958

Il prefetto: DE SANA

(3607)

PREFETTURA DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 2766/San in data 1° febbraio 1958, con il quale venne, tra l altro, indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Viste le competenti proposte del Collegio provinciale delle ostetriche nonchè quelle dei Comuni interessati in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso,

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente
Giuliani dott Nicio, vice prefetto vicario.

Componenti
Caputo prof Casimiro, medico provinciale;
Casabona prof Ubaldo, docente di ostetricia e primario ginecologo dell'Ospedale San Paolo di Savona,
Badino prof Paolo, docente di ostetricia;
Ferrari Santina, ostetrica condotta.

Segretario
Landolfi dott Ugo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Savona, addì 26 giugno 1958

Il prefetto: CIGLIESE

(3704)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto 18 settembre 1957, n 40890/3ª San. con il quale venne bandito il pubblico concorso per la copertura di 2 condotte veterinarie vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto n 47744/3ª San in data 10 aprile 1958, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto,

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate,

Ritenuta la legittimità di tali operazioni,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281, art 55,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in premessa

1	Ternelli Franco	punti	58 102
2	Sghedoni Orlando	»	57 860
3	Gelmetti Natalino	»	57,262
4	Gatti Giorgio	»	54,992
5	Casoni Carlo	»	52 527
6	Varacca Walter	»	52,122
7	Varani Alberto	»	51,758
8	Uccelli Mario	»	49,250
9	Masetto Giovanni	»	49 171
10	Guarnieri Pietro	»	48,671
11	Modesti Pietro	»	48 579
12	Marchetti Silvano	»	48,470
13	Lelli Achille	»	48,287
14	Zati Marino	»	47,711
15	Rasori Livio	»	47,244
16	Dugoni Giuliano	»	47 000
17	Marrocchi Italo	»	46 786
18	Mizzau Ulisse	»	46 375
19	Onfiani Marcello	»	45 998
20	Marri Michelangelo	»	45,750
21	Borghesi Angiolo	»	45 000
22	Ventriglia Francesco	»	44,932
23.	Gaspardis Davide	»	43 822
24	Massocco Pietro	»	43,000
25	Conti Domenico	»	42,613
26	Manfredini Luigi	»	42,500
27	Gamberini Luigi	»	42,380
28	Gentili Eros	»	42,250
29	Culzoni Vitaliano	»	42,000
30	Rossi Gian Luigi	»	41,977
31	Marcorelli Giorgio	»	41,819
32	Squeri Gianfranco	»	41 797
33	Galli Luigi, nato il 31 marzo 1927	»	41,500
34	Barigozzi Romano, nato il 31 marzo 1929	»	41,500
35	Fumagalli Aldo	»	41,346
36	Morselli Abdon	»	41,000
37	Sesenna Giuseppe	»	40,500
38	Rossi Francesco	»	40,434
39	Di Raimondo Salvatore	»	40 156
40	Garatti Marino	»	40,000
41	Gaiardoni Paolo	»	39,500
42	Simonetti Domenico	»	39,000
43	Ferrarini Brenno	»	38,500
44	Roncaglia Riziero	»	38,000
45	Bianchi Giuseppe	»	37,967
46	Rossi Carlo	»	37,550
47	Picchioni Luciano	»	37,000
48	Bertuzzi Davide	»	36 500
49.	Battaglioli Giuseppe	»	36,000
50	Dotti Pietro	»	35,500
51	Bottero Ferrante	»	35,260
52	Micagni Giovanni	»	35,000

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Modena e dei Comuni interessati.

Modena, addì 1° luglio 1958

Il prefetto. CERUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di 2 posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1956;

Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco indicate:

Ternelli Franco: Prignano, unica condotta;
Sghedoni Orlando: Frassinoro, unica condotta.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 1° luglio 1958

Il prefetto: CERUTTI

(3711)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di farmacie vacanti in provincia di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 28005 Div. 3ª san., in data 29 agosto 1957, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle seguenti farmacie: Calciano, Gorgoglione, Irsina (3ª zona), Montalbano Ionico (frazione Policoro), Oliveto Lucano e Rotondella (2ª zona);

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie;

Considerato che le operazioni di concorso si sono svolte regolarmente;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

~~Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico,~~ approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati ammessi al concorso di cui sopra:

1.	Fortunato Francesco	punti 78,0690
2.	Carbonara Raffaele	» 61,6605
3.	Ricciuti Francesco	» 56,5150
4.	Gallotta Giuseppe	» 55,5500
5.	De Cicco Isabella	» 51,7575
6.	Tilena Angela Maria	» 48,7730
7.	Santarcangelo Maria Antonia	» 48,7500
8.	Gallo Giuseppe	» 48,3150
9.	De Fraia Raffaele	» 47,9320
10.	Mastromatteo Filomena	» 47,5320
11.	Esposito Pasquale	» 47,2315
12.	Tarantini Umberto	» 45,5325
13.	Lunati Michele	» 45,3480
14.	Bruno Giuseppa Annunziata	» 45,2150
15.	Laviola Angelo Salvatore	» 43,3405
16.	Liguori Ettore	» 42,5485
17.	Cappello Leda	» 41,8240
18.	Rago Giulia	» 39,7830

Al candidato Lunati Michele viene assegnato il punteggio di 45,3880, ai soli effetti della graduatoria di Policoro (frazione di Montalbano Ionico).

Il presente decreto sarà comunicato ai concorrenti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 11 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

Matera, addì 3 luglio 1958

Il prefetto: TEDESCO

(3766)

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 40814, in data 30 dicembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il decreto prefettizio n. 11729 del 17 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 29 aprile 1958, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e constatata la regolarità del procedimento seguito e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1.	Latorre dott. Filippo	punti 52,41 su 100
2.	Petrillo dott. Rocco Luigi	» 48,68 »
3.	Dimuccio dott. Domenico	» 47,82 »
4.	Iervoglini dott. Giuseppe	» 46,07 »
5.	Grimaldi dott. Antonio	» 46,00 »
6.	Montemurro dott. Pietro	» 45,33 »
7.	Bruno dott. Giuseppe	» 44,28 »
8.	Cifuni dott. Francesco	» 43,97 »
9.	Ferrazza dott. Augusto	» 42,34 »
10.	Giannico dott. Orazio	» 42,00 »
11.	Lerose dott. Salvatore	» 40,31 »
12.	Gallo dott. Salvatore	» 40,12 »
13.	Simonetti dott. Domenico	» 40,00 »
14.	Annunziata dott. Arcangelo	» 39,90 »
15.	Goffredo dott. Giovanni	» 39,12 »
16.	D'Amico dott. Oronzo	» 39,00 »
17.	Del Gaudio dott. Eduardo	» 38,18 »
18.	D'Amiano dott. Nicola	» 38,00 »
19.	Manicone dott. Oronzo	» 37,89 »
20.	Gallo dott. Pasquale	» 37,88 »
21.	Donato dott. Pietro	» 37,74 »
22.	Paesano dott. Alberto	» 37,31 »
23.	Motta dott. Pietro	» 36,12 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 5 luglio 1958

Il prefetto: TEDESCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 40814, in data 30 dicembre 1957, col quale venne bandito il concorso per la condotta veterinaria del comune di Miglionico, vacante nella provincia di Matera al 30 novembre 1957;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Filippo Latorre è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa ed assegnato alla condotta veterinaria del comune di Miglionico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 5 luglio 1958

Il prefetto: TEDESCO

(3765)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario per la condotta consorziale di Bordighera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n. 10141 - Div. san. III/1, in data 12 giugno 1957, con il quale è stato indetto il concorso per posto vacante di veterinario nel Consorzio di Bordighera al 30 novembre 1956;

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 850 del 1° aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 11 aprile 1958, n. 87,

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1	Ramella Giovanni Battista	punti 53,39 su 100
2	Arpellino Giuseppe	» 50,80 »
3	Udo Mario	» 48,14 »
4	Trincheri Domenico	» 48,01 »
5.	Cane Alfonso	» 47,40 »
6.	Godino Benvenuto	» 46,58 »
7	Rovere Bruno	» 46,39 »
8	Mori Antonio	» 45,92 »
9	Rimondi Cesare	» 45,13 »
10	Giamporcaro Sergio	» 44,32 »
11	Rossi Luigi	» 44,07 »
12	Ferrari Alberico	» 44,00 »
13	Massocco Pietro	» 43,50 »
14	Marabotti Enrico	» 42,27 »
15	Gaito Gino	» 42,00 »
16.	Donati Sante	» 41,00 »
17	Colecchia Arcangelo	» 40,54 »
18	Mussini Renato	» 37,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia e del Comune interessato

Imperia, addì 23 giugno 1958

Il prefetto PASSANNANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di p. n. in data 23 giugno 1958, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a posto vacante di veterinario condotto, nel Consorzio di Bordighera, bandito con decreto n. 10141 - Div san III/1, in data 12 giugno 1957,

Viste le domande dei candidati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il candidato Ramella Giovanni Battista, risultato primo nella graduatoria degli idonei di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta consorziale veterinaria di Bordighera

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Imperia, addì 23 giugno 1958

Il prefetto: PASSANNANTI

(3654)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto n 18392 Div 3ª san in data 21 maggio 1958, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Vista la comunicazione n 5611 del 18 giugno 1958, del sindaco di Sinalunga relativa alla rinunzia della condotta di Rigomagno da parte del dott Mario Sprugnoli,

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dai candidati utilmente collocati in graduatoria,

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281 nonchè l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Decreta

Il dott. Gianfranco Becchini è dichiarato vincitore del concorso specificato in epigrafe per la condotta di Rigomagno, sita nel comune di Sinalunga

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura e del comune di Sinalunga.

Siena, addì 5 luglio 1958

Il prefetto FERRO

(3656)

PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n 11683 San del 4 marzo 1958, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a cinque posti di medico condotto vacanti nella rovincia di Pavia al 30 novembre 1955;

Visto il proprio precedente decreto n 11690 San del 4 marzo 1958, col quale il dott Malvicini Gianfranco veniva dichiarato vincitore del concorso di cui sopra ed assegnato alla condotta medica del comune di Miradolo Terme,

Ritenuto che, per effetto della rinuncia del predetto dottor Malvicini Gianfranco, si deve procedere all'assegnazione della sede resasi vacante al candidato che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Il dott Baiani Bruno è dichiarato vincitore del concorso di cui in epigrafe ed assegnato alla sede di Miradolo Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Pavia, addì 1° luglio 1958

Il prefetto: LORÈ

(3712)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.